

Sanzione ridotta per dichiarazione infedele reiterata

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 131/E del 23 ottobre 2017, ha precisato alcune peculiarità in tema di infedele dichiarazione e sanzioni per errori sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito.

Il documento spiega come il presupposto per la piena operatività della riduzione sanzionatoria sia la presenza di un'attività di controllo da parte degli organi accertatori, volta a verificare che l'infedeltà commessa dal contribuente sia caratterizzata dall'elemento soggettivo della colpevolezza, dall'assenza di frode e costruita attraverso una condotta non insidiosa per l'Amministrazione finanziaria.

Questa cautela non sussiste quando l'errore, già rilevato in un'annualità dall'Ufficio, è stato reiterato anche nei periodi d'imposta successivi.

di Anna Isoardi ODCEC di Cuneo